



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. 0004170
del 20/03/2018 ore 12:13:31
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 20 MAR. 2018

**Spett. le
Consiglio di Disciplina dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Savona
Via Paleocapa, n. 18/28
17100 Savona**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 29/2018 – Rifusione delle spese a seguito accoglimento ricorso da parte del CDN

Con riferimento al Vostro quesito del 22 febbraio 2018 (prot. CNDCEC n. 2781 del 23.02.2018), con il quale si domanda come debba agire il Consiglio di Disciplina dell'Ordine, nei confronti del quale è stata richiesta la rifusione delle spese legali sostenute da un iscritto, attinto da provvedimento disciplinare di sospensione dall'esercizio professionale, il cui ricorso è stato accolto dal Consiglio di Disciplina Nazionale, si osserva quanto segue.

In via preliminare si rappresenta che, come nel diritto penale, anche nel diritto amministrativo il principio di legalità permea l'esercizio dell'azione amministrativa. Esso, infatti, stabilisce che la pubblica amministrazione trova nella legge i fini della propria azione, pertanto non può esercitare alcun potere al di fuori di quelli che la legge espressamente le attribuisce.

Al riguardo, nessuna norma tra quelle che regolamentano la trattazione dei ricorsi al Consiglio di Disciplina Nazionale¹, prevede la condanna al rimborso delle spese a carico della parte soccombente (nella fattispecie il Consiglio di Disciplina) in caso di accoglimento del ricorso proposto.

Si precisa, altresì, che il procedimento disciplinare ha natura amministrativa e non giurisdizionale, sia per quanto concerne quello, in primo grado, instaurato dai Consigli di Disciplina territoriali, sia per quanto riguarda quello in secondo grado proposto innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale attraverso l'impugnazione, mediante ricorso, dei provvedimenti emessi dai suddetti Consigli di Disciplina territoriali. Inoltre, per la proposizione del ricorso innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale,

¹ Nulla prevede in merito l'art. 55 (Impugnazioni) del D. Lgs. n. 139/05 o il DPR n. 137 del 7 agosto 2012 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) – che ha istituito, all'art. 8, i Consigli di Disciplina a livello territoriale e nazionale – né tanto meno il DM febbraio 1949 (Regolamento per la trattazione dei ricorsi al Consiglio Nazionale).

analogamente a quanto avviene nell'ambito del procedimento disciplinare di primo grado², è data facoltà al professionista di farsi assistere da un avvocato o da un altro iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: trattasi - si ribadisce - di mera facoltà, poiché nei procedimenti di carattere amministrativo, come quelli di natura disciplinare, oltre a non essere prevista la difesa d'ufficio, non è parimenti previsto il "patrocinio necessario" ed il professionista può ricorrere senza l'assistenza di un difensore, realizzando personalmente la propria difesa.

Si evidenzia in merito che la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.) è limitata al procedimento giurisdizionale e non può, quindi essere invocata in materia di procedimento disciplinare, che sfocia in un provvedimento dell'organo di disciplina territoriale non giurisdizionale, ma amministrativo, al pari di quello decisorio in secondo grado emesso dal Consiglio di Disciplina Nazionale.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la richiesta avanzata dal professionista nei confronti del Consiglio di Disciplina territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato, avente ad oggetto la rifusione delle spese legali sostenute, appaia priva di fondamento giuridico.

Con i migliori saluti

Francesca Maione



²Il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal CN nella seduta del 18-19 marzo 2015, in vigore dal 01.06.2015, dispone, all'art. 9, comma 2, che: *"La delibera con la quale il Consiglio o il Collegio decide l'apertura del procedimento disciplinare deve essere succintamente motivata, contenerela menzione che l'iscritto ha facoltà di farsi assistere da un avvocato o da un altro iscritto nell'Albo"*.